

PRESENTAZIONE IN SCADENZA- 25 OTTOBRE 2019 ORE 06:00

CU lavoratori autonomi: quali sanzioni in caso di correzione?

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

I sostituti d'imposta, entro il 31 ottobre, personalmente o avvalendosi di un intermediario, sono tenuti alla trasmissione delle Certificazioni Uniche - CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili per mezzo della dichiarazione dei redditi precompilata. Le norme di riferimento che regolano i termini di presentazione non dicono nulla sull'applicazione o meno di sanzioni, qualora, scaduto il suddetto termine di trasmissione, si intenda procedere alla correzione delle certificazioni relative ai lavoratori autonomi. Entro la stessa data scade anche il termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta Modello 770 in relazione alla totalità delle ritenute trattenute e versate nel periodo d'imposta 2018.

In merito all'applicazione di **sanzioni** per la trasmissione telematica delle **Certificazioni Uniche** (CU) effettuata oltre la scadenza, l'articolo 4 comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/98 stabilisce che "nei casi di **errata trasmissione** della certificazione la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo", che nello specifico fa riferimento al 7 marzo di ogni anno.

Tale termine è previsto per l'invio telematico delle certificazioni rilevanti per l'elaborazione della **dichiarazione precompilata** di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 175/2014 relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, con l'esclusione delle certificazioni dei **lavoratori autonomi** il cui termine di presentazione corrisponde a quello statuito per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770.

Con l'approssimarsi della scadenza è necessario interrogarsi riguardo la eventuale non sanzionabilità delle correzioni avvenute entro **cinque giorni** dal termine del 31 ottobre.

Leggi anche [Modello 770/2019: restyling per i quadri ST e SV](#)

Termine di invio della certificazione unica per gli "autonomi"

L'articolo 4 del D.P.R. n. 322/98 che disciplina le dichiarazioni e le certificazioni dei sostituti d'imposta ha subito nel corso degli anni numerose modifiche ed integrazioni. In questo senso l'articolo 1 D.Lgs. n. 175/2014, introducendo la dichiarazione dei redditi precompilata, ha statuito come il termine di presentazione della certificazione unica per i redditi di lavoro dipendenti e assimilato è fissato al 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Tuttavia, l'introduzione del comma 6 quinquies non chiariva la data di scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni non rilevanti per la dichiarazione dei redditi precompilata (certificazione unica per i lavoratori autonomi), alimentando dubbi in merito al rispetto del termine del 7 marzo per tali certificazioni e, in caso di osservanza, all'applicazione di **sanzioni per invio tardivo**.

In tale contesto l'Agenzia delle Entrate mediante un comunicato stampa del 12 febbraio 2015 ha precisato come le certificazioni uniche "contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data (che nell'anno 2015 era fissata al 9 marzo poiché il giorno 7 cadeva di sabato), senza applicazione di sanzioni".